

N. 00876/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2014, proposto da:

Fallimento della Societa' Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto Spa in Liquidazione Attiva Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Neri, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Albignasego;

per l'accertamento:

- dell'intervenuta formazione del silenzio assenso ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, commi 1 e 4 bis, della l. r. n. 11/2004, sull'adozione della variante al piano di lottizzazione denominato "C2/19" presentata in data 29 maggio 2012;

e per il conseguente annullamento, prevista sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25 febbraio 2014 con cui il Comune ha stabilito di "non adottare la variante urbanistica al P.d.L denominato "C2/19 - via Torino", meglio descritta in premessa disponendone la restituzione";
- di tutti gli altri atti comunque connessi per presupposizione o consequenzialità, ivi compresa, ove dovesse occorrere, la nota prot. n. 6523 del 25.02.2014 a firma del Responsabile del 6° settore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con deliberazione C.C. n. 79 del 27.9.2007 veniva approvato il PL relativo alla ZTO "C2/19" di via Torino, Comune di Albignasego, in un ambito territoriale nella disponibilità della ricorrente Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto s.p.a. (ATTIVA), ora in stato di fallimento, così come da documentazione prodotta in giudizio.

Nel maggio del 2012 Attiva presentava una richiesta di variante al PL rispetto a quanto originariamente progettato.

Nonostante l'avvio della fase istruttoria ed il completamento della documentazione necessaria, nonché la valutazione dell'assoggettabilità dell'intervento alla Valutazione ambientale strategica, circostanza che ha

determinato in più occasioni l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, e nonostante il fatto che circa l'adottabilità della variante si fosse espresso in termini favorevoli il funzionario istruttore (Responsabile del Settore Gestione del Territorio), una volta sottoposto il progetto di variante alla Giunta comunale, questa con deliberazione n. 10 del 25 febbraio 2014 riteneva di non adottare la variante, disponendone la restituzione, in quanto il progetto non risultava conforme alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare, è stata evidenziata la sostanziale carenza di omogeneità e collegamento con l'impianto assegnato alle ZTO adiacenti (ZTO C2/21 e C2/20), così impedendo la realizzazione di un unico percorso omogeneo di aggregazione urbana.

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti parte istante ha chiesto in via principale la declaratoria dell'intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 bis della legge regionale n. 11/2004, in ordine alla proposta di adozione della variante al PL ed in ogni caso, in via subordinata, laddove non venisse riconosciuta l'avvenuta formazione del silenzio assenso, l'annullamento della delibera assunta dalla Giunta comunale, in quanto illegittima per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.

L'amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Ritiene il Collegio che, alla luce del chiaro dettato normativo di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, il ricorso possa trovare accoglimento con riferimento al primo assorbente motivo di doglianza.

Invero, in base al disposto di cui all'art. 20, comma 4 bis della legge regionale, il decorso del termine perentorio di 75 giorni dall'adempimento alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'amministrazione, comporta la formazione del silenzio assenso in ordine alla richiesta di adozione della variante.

Nel caso di specie, benché il termine normativamente previsto (75 giorni) sia stato in più riprese interrotto per integrazioni documentali ed accertamenti istruttori (vedi assoggettabilità a VAS), esso risulta ormai superato, da cui la formazione del silenzio assenso e la conseguente illegittimità della successiva deliberazione giuntale di mancata adozione e restituzione della proposta di variante.

Per detti motivi il ricorso va accolto, nei sensi di cui sopra, con conseguente declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio assenso e l'annullamento della delibera giuntale impugnata.

Le spese possono essere compensate fra le parti, fatta eccezione per quanto riguarda il contributo unificato, che il Comune dovrà rifondere alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Albignasego a rifondere a parte ricorrente l'importo del contributo unificato e compensa le restanti spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno
2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)